

AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto stabilito dalla Legge 183/2011, le pubbliche amministrazioni (comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) **non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.**

Tali enti, infatti, devono acquisire d'ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle.

L'autocertificazione è il diritto di autodichiarare situazioni o condizioni senza ricorrere a un certificato rilasciato da una amministrazione. Il DPR 445/2000 stabilisce infatti che i cittadini possono fare semplici dichiarazioni su stati, fatti o qualità che li riguardino eliminando l'obbligo di recarsi presso l'amministrazione che detiene il certificato relativo a quello stato, fatto o condizione. Così, ad esempio, si può autodichiarare quando e dove si è nati senza andare all'Anagrafe del Comune, oppure il possesso del titolo di studio senza andare nella Segreteria della Scuola che ha rilasciato quel titolo, oppure ancora di non avere condanne penali senza recarsi in Tribunale.

Chi può farla?

- i cittadini italiani
- i cittadini dell'Unione Europea
- i cittadini di paesi extracomunitari, limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso le amministrazioni pubbliche italiane.

Come si fa

Per fare l'autocertificazione è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall'interessato, senza necessità di autentica della firma e senza alcuna marca da bollo. Per facilitare i cittadini, le amministrazioni pubbliche devono predisporre e mettere a disposizione i moduli per le dichiarazioni.

La dichiarazione firmata può essere:

- consegnata dall'interessato al responsabile del procedimento;
- consegnata da un'altra persona con la fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
- spedita per posta con la fotocopia del proprio documento d'identità.

Cosa si può autocertificare

Dati anagrafici e di stato civile

- data e luogo di nascita
- cittadinanza e residenza
- godimento dei diritti politici
- stato civile ovvero se celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero;
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita dei figli
- morte del coniuge, del genitore, del figlio, del nipote, ecc.
- maternità/paternità
- separazione o comunione dei beni

Titoli di studio, qualifiche professionali

- titolo di studio
- qualifica professionale
- titolo di specializzazione
- titolo di abilitazione
- titolo di formazione
- titolo di aggiornamento

- titolo di qualificazione tecnica
- esami sostenuti

Situazione reddituale, economica e fiscale

- reddito
- situazione economica
- assolvimento obblighi contributivi
- possesso e numero del codice fiscale
- possesso e numero della partita IVA
- altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria
- carico familiare

Posizione giuridica

- legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche
- tutore/curatore
- non aver riportato condanne penali
- non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato

Altri dati

- posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
- iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
- appartenenza a ordini professionali
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente

Tutto ciò che le amministrazioni sanno già

Se un'amministrazione richiede un certificato relativo a fatti, stati o qualità personali che risultino da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, il cittadino può rispondere indicando l'amministrazione che conserva quell'albo o quel registro. A quel punto l'amministrazione che ha richiesto il certificato deve acquisire d'ufficio quell'informazione senza ulteriore aggravio per il cittadino. Ad esempio, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ma devono accertarli presso gli uffici competenti. Le singole amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che loro stesse siano tenute a certificare.

Come si documentano le altre situazioni o condizioni personali

Un'altra forma di semplificazione dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni, che riguardano colui che dichiara o che riguardano altre persone, per le quali non si possa ricorrere all'autocertificazione o che non siano acquisibili da altre amministrazioni pubbliche. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all'originale oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede di una certa persona, titolare di un'impresa ecc. Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato da uffici pubblici.

Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all'autenticazione della firma: basta firmarle davanti al dipendente o inviarle per posta o fax insieme alla fotocopia di un documento di identità valido. La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell'imposta di bollo, nei casi in cui sia dovuta per legge.

I certificati obbligatori

Resta invece obbligatorio il certificato nei seguenti casi:

- certificati medici/sanitari/veterinari
- certificati di origine
- certificati di conformità CE

Quali amministrazioni devono accettare l'autocertificazione

Le amministrazioni pubbliche quali i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i Ministeri, le Aziende ASL, l'INPS, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università, la Motorizzazione Civile, i gestori di servizi pubblici, come Enel, Poste, Ferrovie dello Stato, ecc. non possono chiedere ai cittadini i certificati nei casi in cui è prevista l'autocertificazione.

Questi enti e amministrazioni hanno l'obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o acquisire direttamente i dati, previa indicazione da parte dell'interessato dell'amministrazione che li detiene (ad esempio, per i titoli di studio, l'interessato dovrà comunicare la scuola e l'anno in cui il titolo è stato ottenuto).

Se l'autocertificazione la fa un cittadino straniero

Nel caso in cui le autocertificazioni siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificarli o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Il tempo di validità dei certificati

Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai Servizi Demografici, hanno validità sei mesi dalla data di rilascio. È ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute", purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate. In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modifica come quello di morte o relativo al titolo di studio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Definizione

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, consiste in una libera dichiarazione, resa e firmata davanti a un pubblico ufficiale, riguardante stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e che egli rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti.

Tale dichiarazione può essere presentata: agli Uffici della Pubblica Amministrazione, ai gestori di Pubblici Servizi (ENEL, Telecom, ACI, , etc.) e ai privati che l'accettano (non avendo essi l'obbligo di accettare tali dichiarazioni).

Le dichiarazioni possono essere fatte su carta libera o anche utilizzando moduli predisposti dai vari enti o uffici.

Le istanze e le dichiarazioni da produrre alla Pubblica Amministrazione (o a gestori o esercenti di pubblici servizi) sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Se non è possibile consegnarle personalmente, si può trasmetterle via fax, per posta o per via telematica o farle consegnare da altri dopo averle firmate ed avere allegato la fotocopia del proprio documento di identità.

Per le istanze e le dichiarazioni da produrre a Privati l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione, e il pubblico ufficiale che fa l'autenticazione attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Requisiti

Le dichiarazioni sostitutive possono essere rese da:

- cittadini maggiorenni.
- cittadini extracomunitari residenti in Italia, a condizione che dette situazioni siano attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

N.B. Per i minori la dichiarazione va sottoscritta dagli esercenti la potestà; per chi è soggetto a tutela (interdetti) la dichiarazione va sottoscritta dal tutore; per gli inabilitati e i minori emancipati la dichiarazione va sottoscritta dall'interessato con l'assistenza del curatore.

Modalità di presentazione

Per effettuare una Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà occorre presentare un documento di identità valido.

Specifiche sulla documentazione

Non si possono dichiarare impegni futuri (esempio intenzioni), ma solo situazioni che riguardano fatti già avvenuti e conosciuti dal dichiarante.

E' possibile richiedere l'autentica in qualsiasi Comune: non è necessaria la residenza.

Le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità dell'Unione Europea, marchi e brevetti.

Indice

Autocertificazione..... pagina 1

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietàpagina 4